

REGISTRATO AL PERSONALE  
D.N. .... 000045... BIS

# *Il Ministro degli Affari Esteri*

VISTI gli articoli 47 e 50 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

## DECRETA

Il Signor Paul Colilli, Vice Console onorario in Sudbury (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;
2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
5. emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
6. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Toronto;
7. ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti
8. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;
9. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Toronto
10. effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
11. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 14 FEB. 2000

IL MINISTRO